

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla società Dedem S.p.A. la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in via Rosmini, sulla p.f. 2327, C.C. Trento di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile) con una cabina automatica per fototessere, interessante una superficie complessiva pari a mq. 1,31 (ml.1,62 x ml.0,81), come da documentazione allegata.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzare l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2023 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.12.2028.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42 e ss.mm.ii.
- 4) La concessione è altresì subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) Sulla predetta area il Concessionario dovrà mantenere il manufatto oggetto della presente concessione. In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione del manufatto installato, dovrà essere preventivamente presentato un idoneo progetto che sarà sottoposto all'approvazione di tutti i Servizi tecnici comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 6) Il Comune, come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria (di seguito "canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il manufatto dovrà essere rimosso ed il suolo pubblico dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.

La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata al Comune, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.

Dovrà essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.

- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.

- 9) Non sono ammessi sconfinamenti, nemmeno a carattere temporaneo, rispetto alla superficie concessa. In caso contrario l'occupazione sarà considerata abusiva e si procederà con l'applicazione delle sanzioni e delle indennità previste dall'art. 56 comma 1 del vigente Regolamento. L'eventuale occupazione di ulteriori aree in prossimità del manufatto sono possibili solo previa specifica ulteriore concessione di suolo pubblico da richiedere al Servizio comunale competente.

- 10) Il Concessionario si impegna ed obbliga alla manutenzione del manufatto a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa del manufatto di cui trattasi.

- 11) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della concessione, sia in caso di voltura della concessione che in caso di risoluzione del rapporto con rimozione della struttura, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui al presente disciplinare ed in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà del manufatto oggetto di concessione.

Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.

- 12) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4 del Regolamento.

Per l'anno 2023 il canone dovuto ammonta a euro 117,63 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.

In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

- 13) La presente autorizzazione ha anche valenza pubblicitaria, con validità di 3 anni a decorrere dal 01.01.2023 al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss. mm e dell'art. 53, comma 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss. mm. e si intende tacitamente rinnovata, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione comunale o rinuncia da parte del richiedente.

- 14) L'area circostante e l'impianto devono essere sempre mantenuti puliti e ordinati.

- 15) Per quanto non previsto si rimanda al vigente Regolamento. Pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del Regolamento citato.

- 16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

- 17) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

Google Maps 38 Via Antonio Rosmini

Trento, Trentino-Alto Adige
Google Street View
nov 2022 Vedi altre date



Data dell'immagine: nov 2022 Google



24/01/2023, 09:26

ESTRATTO MAPPA

scala 1:1000




PHOTO PLUS s.r.l.
Via Fontana n. 18
20122 MILANO
Tel. 02 70910015

L'Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25/01/2016 n. 14714, attesta che il presente documento è una copia digitale, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Alessandro Giovanni Pezza in data 09.10.2017 alle ore 11.57.43, Pezza in data 17.10.2017 alle ore 09.37.43 (pag. 1 di 1)